

STATUTO

della "SCUOLA dell'INFANZIA UMBERTO I"

MONCALIERI

PREMESSA

Con Decreto Reale, 14 gennaio 1857, è stato eretto, nella città di Moncalieri, l'Asilo Infantile, che ha tuttora la sua sede in Via Real Collegio n.10. Questo asilo infantile, in principio, fu posto sotto l'augusto patronato di S.A.R. UMBERTO RANIERI – PRINCIPE di PIEMONTE. In seguito fu intitolato :

"ASILO INFANTILE UMBERTO I° di MONCALIERI"

titolo che ha sempre conservato.

In conformità del citato Decreto Reale e con Decreto Ministeriale del 18 aprile 1857, approvante il primitivo Statuto (sotto il nome di Regolamento organico) venne costituita una Società di Azionisti, sinora legalmente considerata IPAB al fine di provvedere allo stabilimento e mantenimento dello stesso.

CAPO I

ORIGINE, SCOPO DELL'ENTE E MEZZI DEI QUALI DISPONE

Art. 1. – Sulla base della premessa e mantenendo fede alle originali finalità dei Fondatori è costituito un Ente di diritto privato denominato "Scuola dell'Infanzia Umberto I°" con sede in Moncalieri, via Real Collegio n.10.

L'Ente è proprietario e dispone di un patrimonio immobiliare costituito da un complesso di edifici e terreno adibiti a sede, scuola materna, alloggi delle Suore ed uffici, il tutto ubicato in Moncalieri, Via Real Collegio n.10, dove è attualmente operante nel perseguimento delle finalità per le quali è stato fondato.

Art. 2. - L'Ente non ha scopo di lucro, ma quello di accogliere, istruire ed educare cristianamente i bambini di ambo i sessi, di età infantile, provvedendo alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale.

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Ente potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo, sempre senza scopo di lucro.

Art. 3. - L'Ente provvede ai suoi scopi con: le entrate patrimoniali, le quote associative, le rette pagate dalle famiglie degli alunni, e con proventi derivanti da donazioni, lasciti testamentari e da contributi di persone e di altri Enti. La Scuola dell'Infanzia Umberto I° potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

CAPO II

ORGANI DELL'ENTE - COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Art. 4. – Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 5. – L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Sono Soci tutti coloro che fanno richiesta su presentazione di altri due Soci, di cui uno Consigliere di Amministrazione e sono accolti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai Soci è richiesto di condividere e di collaborare al miglior raggiungimento dell'obiettivo educativo che si propone la Scuola, e di versare nei termini la quota annuale di associazione, come stabilito dall'Assemblea.

Viene meno la condizione di Socio nei seguenti casi:

- ❖ per decadenza, quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- ❖ per dimissioni volontarie;
- ❖ per esclusione, conseguente a comportamenti del Socio in contrasto con gli obiettivi educativi della Scuola, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6. - Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:

- a) elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- b) approvazione del bilancio;
- c) approvazione dei regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico-educativo;
- d) approvazione delle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
- e) elezioni dei membri del Collegio di Sindaci;
- f) stabilire le quote associative.

Art. 7. – L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di avviso scritto, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un decimo dei componenti l'Assemblea, oppure un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione, può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art. 8. – Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni Socio può delegare per scritto il suo voto ad un altro Socio.

Ogni Socio non può avere più di una delega.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, interviene di persona la metà dei Soci. Un'ora dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione e gli atti sono validi quando intervengono di persona non meno di 18 (diciotto) Soci.

L'assemblea elegge di volta in volta, al suo interno, il proprio Presidente e gli atti sono adottati a maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

Art. 9. - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da 8 (otto) persone elette dall'Assemblea dei Soci, oltre al membro di diritto, il Parroco pro tempore di Santa Maria della Scala e Sant'Egidio.

Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 10. – Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dall'art. 8.

Se al primo scrutinio non risultassero eletti tutti i Membri previsti dall'art. 9, si procederà ad ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 11. – Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che:

- a) sono dimissionari;
- b) sono assenti ingiustificati dalle riunioni per 3 (tre) volte consecutive.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal Socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti. In caso fosse mancante, l'Assemblea dei Soci provvede a nuova elezione del sostituto.

Art. 12. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno 3 (tre) volte all'anno. Esso è convocato dal Presidente, a mezzo di avviso, da recapitarsi ai Consiglieri, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Art. 13. – Il Consiglio di Amministrazione:

- a) vigila e collabora con il personale educativo della Scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;
- b) provvede all'amministrazione della Scuola ed al suo regolare funzionamento;
- c) redige il bilancio, coincidente con l'anno solare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico educativo;

- e) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti;
- f) provvede all'assunzione e alla disciplina del personale;
- g) stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- h) delibera sulle domande di iscrizione dei bambini e sulle richieste di ammissione dei Soci;
- i) stabilisce le rette di frequenza degli alunni;
- j) delibera l'accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi;
- k) delibera, in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea; delibera la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, che devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottati con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 14. – Il Consiglio nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica, e a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza dei voti.

Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio a semplice maggioranza relativa.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15. – IL PRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Ente. In particolare:

- ❖ convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e convoca l'Assemblea dei Soci;
- ❖ provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- ❖ sottoscrive i contratti deliberati con persone, Enti o Istituzioni;
- ❖ rappresenta la Scuola dell'Infanzia Umberto I° in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- ❖ vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti di ufficio;
- ❖ sottoscrive con il Tesoriere gli ordini d'incasso e pagamento.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il VICE PRESIDENTE, con tutti i poteri e le attribuzioni del Presidente.

Art. 16. – IL SEGRETARIO.

Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria

dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita e l'attività dell'Ente. Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente, i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, il Tesoriere e il personale responsabile dell'attività educativa dell'Ente.

Art. 17. – IL TESORIERE.

Il Tesoriere è responsabile delle risorse dell'Ente, del maneggio del denaro dell'Amministrazione e sottoscrive, insieme al Presidente, gli ordini d'incasso e di pagamento per conto dell'Ente.

È incaricato della tenuta dei libri contabili, anche avvalendosi di consulenti esterni, e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. È inoltre compito del Tesoriere rendere conto al Consiglio di Amministrazione degli incassi e dei pagamenti effettuati, durante l'anno precedente, entro il mese di Marzo e di redigere i bilanci preventivi e consuntivi, anche avvalendosi di consulenti esterni.

Art. 18. – IL COLLEGIO DEI SINDACI.

È composto di 3 (tre) membri effettivi, nominati dall'Assemblea, di cui 1 (uno) con incarico di Presidente, più 2 (due) supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dura in carica 5 (cinque) anni.

Vigila sull'Amministrazione dell'Ente e, in caso di bisogno, a richiesta, sull'ammissione dei singoli Soci, proponendo al Consiglio e all'Assemblea le proprie conclusioni.

Ai Sindaci sono anche attribuite le funzioni di pacifici compositori delle contestazioni e delle controversie che intervenissero tra i Soci, e il loro parere è obbligatorio nel caso di radiazione del Socio per qualsiasi causa.

Art. 19. – La Scuola dell'Infanzia Umberto I° aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) e fa proprie le norme contenute nel regolamento generale delle Scuole Materne aderenti.

Art. 20. – SCIoglimento DELL'ENTE.

Per lo scioglimento della Scuola dell'Infanzia Umberto I°, è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea e la deliberazione, a scheda segreta, dove riportare il voto favorevole allo scioglimento dei $\frac{3}{4}$ dei Soci.

L'eventuale patrimonio dell'Ente, così disciolto, residuo della liquidazione di ogni passività, verrà posto a disposizione della Parrocchia Santa Maria della Scala e Sant'Egidio in Moncalieri, che, considerate le origini dell'Ente e nel rispetto delle volontà dei fondatori, lo dovrà utilizzare per scopi educativi e socio-assistenziali.

Art. 21.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.